

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PSICOLOGIA

(discusso e approvato al convegno di Torino - 1911 -)

- 1° E costituita una associazione col titolo: "Società Italiana di Psicologia".
- 2° Essa ha per fine di promuovere gli studi psicologici condotti con indirizzo scientifico.
- 3° Per essere ammesso a far parte della società occorre farne domanda al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di deliberare. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo il candidato potrà appellarsi all'assemblea annuale.
- 4° I soci si obbligano a versare una quota annuale di L. 10. I soci che non paghino due annate consecutive s'intendono decaduti in diritto. Soltanto i soci in regola coi pagamenti possono prendere parte alle riunioni.
- 5° La Società è retta da un Consiglio Direttivo, nominato anno per anno nella riunione generale di tutti i soci presenti, qualunque sia il numero. Esso è composto di 5 persone che si distribuiscono le cariche e le funzioni sociali. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
- 6° Il Consiglio Direttivo dirige l'attività della Società, delibera sulle richieste di associazione, stabilisce l'Ordine del gior-

no delle riunioni, pubblica i resoconti delle riunioni ed eventualmente gli Atti della Società, e amministra i fondi della Società.

- 7° La Società si riunisce almeno una volta all'anno nei luoghi che verranno a volta a volta designati.
- 8° Le riunioni sono presiedute dal Consiglio Direttivo che le ha convocate e alla fine della riunione vengono fatte le nuove elezioni.
- 9° La Società non potrà venire sciolta che per voto esplicito e nominativo di almeno tre quarti dei soci. I fondi residui saranno erogati a vantaggio degli studi psicologici.
- 10° Le modificazioni al presente statuto non potranno essere discusse che su proposta scritta e firmata da almeno 10 soci.